URGENTE

STUDIO AVV. ANTONIO COCCIA
Professionisti Associati
T. Laddaga - A. Carcassa – I. Montuori
Via E. de Marinis, 19 – 80134 Napoli Tel.: 081 5527179 Fax 081 5527169
Via Italia n. 8 – 07024 La Maddalena (OT) – Tel. e Fax 0789 73785 46
e-mail: studio.legalecoccia@libero.it
P.IVA: 03112440635

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Sezione Lavoro e Previdenza

- 6 MAR. 2015

De 3431/15

3

1031 24

1796 P

TRIBUNALE DI NAPOLI – GIUDICE UNICO – SEZIONE LAVORO

RICORSO

ex artt. 669-bis e ss. e 700 c.p.c.

CON ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.

PER: la sig.ra **ANDINI Monica**, nata a Napoli il 14.09.1973, ivi residente alla Via Ben Hur n. 11, CF: NDNMNC73P54F839G, rappresentata e difesa dall'avv. Irene Montuori (MNTRNI70R61F506Y) presso il cui studio in Napoli alla Via E. De Marinis, n. 19, elettivamente domicilia, come da procura a margine del presente atto. Si indicano, per eventuali comunicazioni e notificazioni, ai sensi dell'art.136 c.p.c., così come modificato dall'art.2, comma 1, lett. b), n.2 della Legge 28 Dicembre 2005 n.263 e dal D.L. 98/2011, il seguente numero di fax: 0815527169, nonché il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: irenemontuori@avvocatinapoli.legalmail.it

CONTRO

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t.
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Direttore Generale p.t.,
- AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI, in persona del Dirigente p.t.

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso la quale domiciliano *ope legis* in Napoli alla Via Diaz n. 11

NONCHE':

tutti gli iscritti nelle graduatorie del Personale Educativo per gli anni scolastici 2014-2017 nell'ambito Territoriale di Napoli

OGGETTO: Corretta attribuzione del punteggio e inserimento nella graduatoria con il punteggio effettivamente spettante

PREMESSA

1) la sig.ra Andini – in possesso di diploma di maturità Magistrale e di Idoneità magi-

PROCURA ALLE LITI

Delego l'avv. Irene Montuori, C.F.: MNT RNI 70R61 F506 Y, a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura in ogni suo stato e grado, con ogni facoltà di legge, e con promessa di rato e valido.

Dichiaro di prestare il consenso al trattamento dei dati sensibili ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183 del D.LGS. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche nei limiti necessari all'espletamento dell'incarico.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Napoli alla Via Enrico de Marinis n. 19.

per autenticazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI.....
IL CANCELLIERE

strale nonché di Laurea in Scienze dell'Educazione indirizzo Educatori Professionali (cfr. doc. 1 e 2) – è abilitata per concorso sia quale docente di scuola primaria (a seguito di concorso ordinario del 1999) sia quale educatore (a seguito di concorso ordinario Personale Educativo del 2000). Ella, sin dal 2001, svolge la relativa attività ed è inserita nelle apposite graduatorie, oggi ad esaurimento;

2) la istante, nel corso degli anni, ha svolto la propria attività di docente e di educatore presso le seguenti scuole statali e paritarie: scuola paritaria Istituto Chopin di Napoli (dal 19.03.01 al 30.06.01; dal 13.09.01 al 31.08.02; dal 01.09.02 al 27.06.03); scuola paritaria Ce.Di.S Centro Didattico di Napoli (dal 23.02.2001 al 22.03.2001; dal 19.01.2004 al 15.06.2004; dal 27.09.2004 al 15.06.2005; dal 03.10.2005 al 15.06.2006; dal 09.10.2006 al 15.06.2007; dal 16.10.2007 al 16.06.2008; dal 03.11.2008 al 30.05.2009; dal 16.11.2009 al 28.05.2010); scuola statale I.C. Maiuri di Napoli (dal 06.02.2007 al 23.02.2007; dal 13.03.2007 al 27.03.2007; dal 28.03.2007 al 03.04.2007); scuola statale 86° C.D. Massimo Troisi (dal 02.04.2007 al 28.04.2007); scuola statale 65° C.D. di Napoli (dal 10.06.2007 al 21.05.2007; dal 22.05.2007 al 31.05.2007); scuola statale 54° C.D. Scherillo di Napoli (22.11.2007 al 23.11.2007; dal 29.11.2007 al 30.11.2007; dal 23.01.2008 al 23.01.2008; dal 30.01.2008 al 30.01.2008; dal 07.02.2008 al 07.02.2008; dal 28.02.2008 al 28.02.2008; dal 15.01.2009 al 15.01.2009); 33° C.D. Risorgimento di Napoli (dal 08.02.11 al 11.06.11); scuola paritaria Oasi del Fanciullo (dal 13.01.12 al 30.06.12); scuola statale Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Napoli (26.09.2012 al 28.10.2012; dal 29.10.2012 al 31.10.2012; dal 28.11.2012 al 16.12.2012; dal 17.12.2012 al 23.12.2012; dal 07.01.2013 al 13.01.2013; dal 14.01.2013 al 03.02.2013; dal 20.02.2013 al 22.02.2013; dal 23.02.2013 al 07.03.2013; dal 08.03.2013 al 17.03.2013; dal 18.03.2013 al 24.03.2013; dal 23.04.2013 al 15.05.2013; dal 25.05.2013 al 22.05.2013; dal 14.10.2013 al 13.02.2014; dal 13.01.2014 al 19.01.2014; dal 21.01.2014 al 24.01.2014; dal 30.01.2014 al 09.02.2014; dal 18.02.2014 al 27.02.2014; dal 28.02.2014 al 09.03.2014; dal 10.03.2014 al 16.03.2014; dal 17.03.2014 al 30.03.2014; dal 31.03.2014 al 16.04.2014; 23.04.2014 al 07.05.2014; dal 08.05.2014 all'11.05.2014) (cfr. doc. 3);

3) tutti i periodi di attività presso le precisate strutture sono state, in occasione dei pre-

cedenti aggiornamenti delle graduatorie, correttamente valutati. In particolare, la ricorrente, in occasione di tali aggiornamenti, ha visto incrementare il proprio punteggio ed avanzare la propria posizione nelle graduatorie del Personale Educativo. Ciò è avvenuto computando come punteggio aspecifico quello conseguito per l'insegnamento quale docente nelle scuole primarie (con attribuzione, quindi, di 6 punti invece di 12 per ciascuno di tali anni di insegnamento, come previsto dalla normativa vigente); l'attività prestata quale Educatore presso le varie strutture innanzi precisate – ivi compresa quella svolta presso la scuola Ce.Di.S, Scuola dell'Infanzia Paritaria (giusto decreto del M.I.U.R. n. 96) e Primaria Paritaria (giusto decreto del M.I.U.R. n. 28), che svolge attività di semiconvitto per i minori a rischio del quartiere di Pianura (dai 3 ai 18 anni) con convenzione del Comune di Napoli (Delibera G.C. n. 2156 del 20/06/03; Delibera G.M. n. 893 del 30/06/08) – è stata pure, in precedenza, correttamente valutata, in occasione dei vari aggiornamenti di graduatoria anno per anno susseguitisi, con il riconoscimento del punteggio ordinario di 12 punti per ciascun anno scolastico, in applicazione della vigente normativa (cfr. doc. 4);

4) anche in occasione dell'ultimo aggiornamento (quello relativo alle graduatorie per gli anni scolastici 2014-2017) la sig.ra Andini si era vista correttamente riconoscere il punteggio spettante. Ed, infatti, nella graduatoria provinciale definitiva del personale educativo allegata al Decreto Dirigenziale MIUR–Ufficio Scolastico Regione Campania prot. n. 3151 del 26 agosto 2014, la ricorrente risulta inserita con un punteggio di 117, calcolato riconoscendo 12 punti per ciascun anno svolto quale "Educatore", con corretto computo negli stessi anche dei periodi effettuati presso la scuola paritaria Ce.Di.S (cfr. doc. 5);

5) con successivo decreto dirigenziale MIUR–Ufficio Scolastico Regione Campania prot. n. AOOUSPNA 13462/B3372 del 16.9.14 veniva, tuttavia, pubblicata la graduatoria rettificata, nella quale il punteggio assegnato alla ricorrente risultava essere di 56 punti. Tale rilevante decurtazione veniva effettuata, come si legge nelle note, in virtù di una non meglio specificata "*Rettifica Punteggio Pregresso*" (cfr. doc. 6);

6) avverso tale provvedimento la istante inoltrava tempestivo reclamo, a mezzo lettera racc.ta A/R n. 05242645638-4 del 18.9.14, lamentando che tale graduatoria, come rettifi-

cata, era viziata da evidenti errori consistenti nel non avere riconosciuto titoli e/o punteggi e/o preferenze previsti dalle tabelle di valutazione annesse al D.M. n. 235 del 1.4.14. In particolare, la sig.ra Andini, avendo preso visione del dettaglio dei singoli punteggi a lei attribuiti, in riferimento al Punteggio pregresso, all'abilitazione ed al servizio, si rendeva conto che le erano stati attribuiti appena 13 punti quale Punteggio pregresso, anziché i 74 spettanti e contestava che, alla luce dei titoli da lei posseduti, la graduatoria non andava rettificata, essendo stata correttamente formulata nella sua versione originaria allegata al Decreto del 26 agosto 2014 (cfr. doc. 7);

7) Con Nota n. AOODRCA 13462/B3381/2 del 6.10.14, successivamente pervenuta, l'Ufficio Scolastico per la Campania-Ambito territoriale di Napoli affermava, a conforto dell'adottato provvedimento di rettifica, che il servizio prestato presso la Scuola CEDIS srl Impresa Sociale "*non è valutabile ai sensi del DM n. 235 del 1.4.2014 Allegato 2 lettere B1 e B2, in quanto presso detta scuola non è funzionante una struttura convittuale statale*" (cfr. soc. 8);

8) Il provvedimento adottato e la motivazione a sostegno sono illegittimi e non confortati da alcuna disposizione di legge. La norma invocata dalla resistente amministrazione, invero, non prevede affatto che l'attribuzione del punteggio pieno sia subordinata alla circostanza che il servizio sia stato prestato presso "una struttura convittuale statale" ed, anzi, espressamente equipara il servizio prestato presso le scuole paritarie a quello prestato presso le scuole statali (cfr. doc. 9) ;

9) In ragione della illegittima riduzione del punteggio della sig.ra Andini e della conseguente sua errata collocazione in una posizione inferiore in graduatoria, ella, ad oggi, non è mai stata chiamata per effettuare supplenze per l'anno scolastico in corso, laddove, invece, in considerazione del corretto punteggio di 117, la sig.ra Andini era collocata tra i primi posti in graduatoria, ciò che le avrebbe garantito un incarico annuale e, comunque, di lavorare per tutto l'anno. Per contro, risultano essere stati chiamati, mediante conferimento di appositi incarichi, soggetti che, alla luce della corretta graduatoria precedentemente formata, erano collocati in posizioni inferiori rispetto alla ricorrente. Tale è, ad esempio, il caso della sig.ra Lucia Di Maio che infatti, nella graduatoria correttamente formata ed allegata al Decreto del 26 agosto 2014, era collocata subito dopo la sig.ra An-

dini, con il punteggio di 88, laddove la ricorrente, si ripete, aveva un punteggio di 117. A causa della illegittima decurtazione operata dalla resistente Amministrazione, la sig.ra Andini si è vista poi attribuire, come detto, il punteggio di 54, e risulta, perciò, collocata in posizione inferiore rispetto a quella della sig.ra Maio la quale, a differenza della ricorrente, oggi espleta regolarmente la propria attività presso il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II di Napoli. A ciò si aggiunga il fatto che si sono ridotte considerevolmente le possibilità della ricorrente di essere immessa in ruolo;

10) La sig.ra Andini è divorziata dall'ex coniuge – dal quale nulla percepisce a titolo di mantenimento personale – ed è madre di un bambino di dodici anni, che vive stabilmente con lei ed al cui mantenimento deve provvedere, con il parziale contributo del padre del minore (cfr. doc. 10, 11, 12, 13);

11) La ricorrente deve, inoltre, provvedere al pagamento del mutuo gravante sull'unico immobile di proprietà, fino ad oggi destinato ad abitazione familiare. Considerata, però, la grave situazione di disagio economico in cui la ricorrente versa – per la assenza di qualsiasi fonte di reddito in ragione del mancato espletamento di attività lavorativa conseguente alla errata sua collocazione in graduatoria – ella non può più provvedere al pagamento del mutuo ed, altresì, delle utenze e spese tutte relative al suindicato immobile, oltre che alla soddisfazione dei primari bisogni di vita propri e del figlio minore (cfr. doc. 14);

12) Il Decreto adottato dalla convenuta amministrazione prot. n. AOOUSPNA 13462/B3372 del 16.9.14 e la allegata graduatoria rettificata così come la Nota n. AOO-DRCA 13462/B3381/2 del 6.10.14, al pari di tutti gli atti agli stessi preordinati, presupposti e conseguenti, si appalesano del tutto nulli e/o illegittimi ovvero annullabili, alla stregua delle seguenti considerazioni in

DIRITTO

A. **quanto al fumus boni iuris,** si deducono i seguenti motivi:

A1. L'amministrazione resistente con i provvedimenti qui gravati e, segnatamente, con la nota datata 6.10.14, sostiene che il servizio prestato dalla ricorrente presso la scuola paritaria CEDIS s.r.l. Impresa sociale non è valutabile ai sensi del DM n. 235 del 01.04.2014 Allegato 2 lettere B1 e B2, in quanto presso detta scuola non sarebbe in

funzione una struttura convittuale statale.

Tale motivazione è erronea, oltre che infondata, sia in fatto che in diritto, determinando inevitabilmente la nullità e/o annullabilità ed, in ogni caso, la illegittimità del provvedimento adottato.

Infatti, la norma invocata dalla controparte non prevede affatto la necessità, per l'attribuzione del punteggio oggetto di decurtazione, che il servizio sia stato prestato presso un convitto statale. Invero, le disposizioni in questione – e tutte quelle vigenti in materia – prevedono espressamente che **il punteggio è riconosciuto anche per il servizio svolto presso le scuole paritarie**.

Nello stesso Allegato 2 al DM 235/14, con la nota 4 richiamata alla lettera B1, espressamente si chiarisce che "*Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.L. n. 255/01 convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, il servizio prestato nelle scuole dichiarate paritarie dal 1 settembre 2000 è valutato per intero*". Ed, infatti, l'art. 2, co. 2 del DL 255/01 convertito in L. 333/01, stabilisce, tra l'altro, che "*I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*".

In tal senso deve essere chiarito, ancora una volta, che il CEDIS è certamente una scuola paritaria, sia dell'Infanzia che Primaria.

Ciò risulta pacificamente attestato dallo stesso MIUR. Ed, infatti l'Istituto scolastico in parola risulta inserito, con decorrenza dall'anno scolastico 2001-2002, negli elenchi delle scuole paritarie dell'infanzia e primarie, pubblicati sul sito dell'Ufficio Scolastico regionale per la Campania – MIUR, attualmente vigenti (cfr. doc. 15, estratto cartaceo dei file e pagina web, tratti dal sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Regione Campania).

Le considerazioni che precedono non possono essere diverse in ragione del fatto che il servizio è stato prestato presso un semiconvitto – attività che, pure, il suindicato istituto svolge regolarmente, come da convenzioni con il Comune di Napoli, giusta Delibera G.C. n. 2156 del 20/06/03 e Delibera G.M. n. 893 del 30/06/08[1] – giacché la norma non prevede tale limitazione, e comunque, i punteggi relativi alle graduatorie del personale

[1] Peraltro la sig.ra Andini, nel periodo in cui ha operato presso il suindicato Istituto, ha anche partecipato al Piano di formazione per gli operatori degli Enti Socio-Educativi semi-residenziali del Comune di Napoli, nel quale era incluso il Centro Ce.di.s come Istituto paritario semi-convittuale.

educativo sono sempre stati integralmente attribuiti dal MIUR anche per il servizio prestato presso i semiconvitti (cfr. doc. 16, 17 e 18).

Alla luce di tale inequivocabile previsione di legge si deve necessariamente affermare la correttezza delle doglianze avanzate dalla sig.ra Andini già con il reclamo da lei proposto avverso la illegittima modifica della graduatoria, respinto dal competente Ufficio con provvedimento del pari illegittimo.

In accoglimento del presente ricorso si deve, altresì, affermare il diritto della ricorrente al riconoscimento del corretto punteggio a lei spettante anche in relazione allo svolgimento del servizio presso la scuola paritaria Ce.Di.S., con conseguente declaratoria di nullità e/o illegittimità ovvero annullamento e/o disapplicazione, di tutti gli atti successivi alla graduatoria definitiva del 24.08.2014, pubblicata con Decreto del 26.08.14 prot. n. 3151. In particolare, ci si riferisce alla graduatoria allegata al IV Decreto di rettifica del 16.09.2014 n. AOOUSPNA 13462/b3372 (con la quale il punteggio totale assegnato alla ricorrente veniva ridotto da 117 a 56, in ragione della intervenuta rettifica del punteggio relativo al servizio pregresso, portato da 74 a 13!) e a tale Decreto nonché al provvedimento datato 6.10.14, con il quale si è erroneamente ed illegittimamente affermata la non valutabilità del servizio prestato dalla ricorrente presso la scuola paritaria CEDIS s.r.l..

A2. Nella fattispecie trova, in ogni caso, applicazione, il principio di legittima aspettativa in termini di difesa dell'interesse del privato, in virtù del quale una situazione di vantaggio assicurata ad un privato da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa (per tutte *Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2002, n. 2294*).

La tutela dell'affidamento viene qualificata come principio che impone la salvaguardia delle situazioni di vantaggio assicurate ad un privato da un atto specifico e concreto della pubblica amministrazione: situazioni di vantaggio che, una volta ingenerate non possono essere successivamente rimosse, se non là dove non sia strettamente necessario per l'interesse pubblico e, comunque nel caso in cui sia impossibile evitarlo, dietro corresponsione di un congruo indennizzo.

Detto principio costituisce, dunque, un limite per l'amministrazione che intende adottare determinazioni negative per il destinatario **a distanza di tempo** dal verificarsi della fatti-

specie legittimante oppure in presenza di **circostanze che rendano ragionevolmente giustificabile la conservazione degli effetti giuridici** prodottisi.

Ebbene, nel caso di specie tale limite all'azione amministrativa di rettifica dell'assegnazione dei punteggi conseguiti dalla ricorrente sussiste pienamente, ricorrendone tutti i presupposti normativi, vivificati dalla giurisprudenza applicativa.

Di seguito li analizzeremo in rapida e sintetica successione.

- **Il decorso del tempo**.

Si è detto che la ricorrente, nel corso degli anni, si è vista correttamente computare il punteggio spettante, anche con riferimento agli anni di insegnamento presso la struttura CEDIS. Ciò è sempre avvenuto sino al 16.09.2014. Difatti, con il provvedimento del 16.9.2014 l'Amministrazione resistente non ha inciso - in sede di revisione della graduatoria - solo sul punteggio dell'anno precedente, ma ha inciso sul punteggio degli anni pregressi ormai "consolidato" in capo alla ricorrente.

A titolo esemplificativo si evidenzia che la stessa risulta inserita nella graduatoria definitiva relativa all'A.S. 2003-2004 con un punteggio finale di 53; nella graduatoria definitiva relativa all'A.S. 2009 con un punteggio finale di 73; nella graduatoria definitiva relativa all'A.S. 2011 con un punteggio finale di 89.

Nel corso degli anni, ha visto crescere il proprio punteggio, fino a raggiungere il punteggio finale di 117 punti (con la graduatoria definitiva pubblicata nel mese di agosto del 2014); non è consentito, perciò, alla resistente - per i principi già invocati - operare su posizioni acquisite a distanza di un notevole lasso di tempo.

- **Insussistenza di un interesse pubblico tale da consentire la lesione della posizione di legittimo affidamento del privato.**

Nonostante il decorso del tempo, che ha indubbiamente ingenerato la legittima aspettativa della ricorrente di non vedere più messa in discussione la sua posizione in graduatoria ed i punteggi nell'ambito di essa maturati, la P.A. ha comunque proceduto ad una profonda rettifica (anche in relazione agli anni pregressi) della graduatoria in danno della ricorrente, pur in assenza di un apprezzabile interesse pubblico concreto ed attuale.

Al proposito giova ribadire, in via preliminare, che l'interesse pubblico non prevale più per definizione, ma va valutato e comparato caso per caso, alla luce della rilevanza

dell'interesse privato in gioco ed alla luce della consistenza del dato temporale. Il principio cardine sul punto è che l'illegittimità, pur se costituisce il necessario presupposto dell'annullamento d'ufficio, della revoca, della rettifica e di ogni altra forma di autotutela, non può da sola giustificare la decisione di rimuovere il provvedimento invalido, giacchè è, altresì, necessario che sussista **un interesse pubblico concreto ed attuale**, che l'amministrazione intende curare con l'atto modificativo.

La insussistenza di un tale interesse - concreto ed attuale – all'annullamento, diverso da quello del mero ripristino alla legalità violata, si avverte, con particolare evidenza, laddove l'invalidità emerga a distanza di tempo dall'emanazione dell'atto originario.

In particolare sul fronte giurisprudenziale (per tutte Cons. Stato, sez. V, 24 agosto 2006, n. 4961) sono stati chiariti i caratteri che delineano l'interesse pubblico "necessario" per l'annullamento d'ufficio di un provvedimento/atto amministrativo ovvero la concretezza e l'attualità.

Laddove **la concretezza** è stata disegnata ed intesa quale alterità dal mero ripristino della legalità e **l'attualità,** quale verifica della sussistenza dello stesso al momento dell'annullamento.

Da ultimo il legislatore con i dati normativi contenuti negli artt. 21-*quinquies* e 21-*nonies* della legge 241/90, come introdotti dalla legge 15/2005, afferma che la Pubblica Amministrazione nello stabilire se vi siano i presupposti di revoca o annullamento, deve verificare la sussistenza di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di ragioni che impongono una rivalutazione dell'interesse pubblico originario ovvero deve comparare l'interesse pubblico, il tempo decorso e gli interessi dei destinatari al fine di stabilire se in concreto l'interesse pubblico è così rilevante tanto da giustificare il tradimento dell'affidamento del privato da parte dell'amministrazione.

Le norme in oggetto segnano il crollo del dogma dell'interesse pubblico *in re ipsa,* ormai superato dal principio comunitario dell'affidamento in base al quale si ritiene che l'interesse pubblico non sia mai autosufficiente, ma debba essere sempre comparato con quello del privato, per cui se l'affidamento è ben radicato esso opera come preclusione del potere dell'amministrazione.

Nel caso che ci occupa l'amministrazione ha operato come se tali disposizioni non esistessero comportandosi in ossequio al non più rilevante dogma dell'interesse pubblico in *re ipsa*, omettendo ogni comparazione tra l'interesse pubblico (*ma quale interesse? l'amministrazione non ha mai riferito quale fosse*) e quello del privato che ormai si era consolidato per il decorso del tempo.

Da oltre dieci anni, ormai, la ricorrente ha ottenuto il riconoscimento del punteggio integrale in riferimento al servizio prestato anche presso la scuola paritaria Ce.Di.S. e su tanto ha fatto affidamento per le esigenze della sua vita professionale e personale.

Oggi, a torto o ragione che sia, in assenza di un interesse pubblico (che sia diverso dal mero ripristino della legalità violata che non trova più asilo nel nostro ordinamento), non può essere considerato legittimo il provvedimento della P.A. impugnato e contestato di decurtazione dei punti in danno della ricorrente.

Alla stregua dei motivi innanzi esposti ricorre, senz'altro il requisito del ***fumus boni iuris*** che porta ad affermare la certa fondatezza del proposto ricorso.

B. quanto al *periculum in mora*:

- Si deve rilevare l'urgenza del riconoscimento del diritto della sig.ra Andini al corretto punteggio e alla sua corretta collocazione in graduatoria. Ed, infatti, da tale corretta collocazione deriva per la istante una maggiore possibilità di immissione in ruolo ed, in ogni caso, la certezza di ottenere un incarico di supplenza annuale ovvero, comunque, di lavorare per l'intero anno.

Ed, infatti, in virtù del corretto punteggio di 117, la ricorrente era collocata tra i primi posti in graduatoria.

Per contro, la errata sua valutazione – se non modificata – determina e determinerà per la ricorrente, la impossibilità di essere chiamata per il corrente anno scolastico.

A tal fine basterà esaminare le graduatorie relative al corrente anno scolastico prodotte in atti – quella iniziale, ove la ricorrente era inserita con il corretto punteggio di 117 e quella successiva, formata a seguito della erronea decurtazione del punteggio spettante – per valutare quanto abbia inciso l'errore dell'amministrazione (che ha comportato la decurtazione di ben 61 punti!) sulla possibilità per la istante di vedersi assegnare quantomeno un incarico temporaneo.

Laddove la ricorrente avesse adito l'Autorità Giudiziaria per il riconoscimento, in via ordinaria, dei propri diritti, ne sarebbe derivata, per la stessa, l'impossibilità ad essere chiamata per il corrente anno scolastico, per giunta già iniziato, per gli incarichi temporanei, nonché per gli anni scolastici successivi, oltre alla evidentissima perdita di chance e di progressione di carriera. Già oggi la ricorrente si trova ad essere "scavalcata" da altri docenti che, impropriamente, si trovano in una posizione più favorevole in graduatoria, per effetto dell'errore commesso dall'Amministrazione.

- Sempre ai fini del riconoscimento della esistenza del periculum in mora, si evidenzia che la sig.ra Andini è divorziata dall'ex coniuge, dal quale nulla percepisce a titolo di mantenimento personale ed ha un figlio di dodici anni che vive stabilmente con lei ed al cui mantenimento deve provvedere. Il reddito complessivo familiare per la pregressa annualità, già per vero esiguo, in assenza dei guadagni della ricorrente per effetto della errata sua collocazione in graduatoria, si riduce sensibilmente fino ad essere pressoché nullo e, comunque, assolutamente inadeguato a soddisfare anche i bisogni primari della ricorrente e della sua famiglia. Ed, infatti, ella nulla percepisce a titolo di reddito da lavoro e l'unico immobile di cui è proprietaria è l'abitazione familiare. Sicché anche sotto tale aspetto vi è una assoluta irreparabilità del pregiudizio che la ricorrente viene a subire per effetto dell'errato ed illegittimo comportamento della resistente Amministrazione.

- Infine, va valutato che vi è un evidente interesse pubblicistico connesso ad una Graduatoria, al fine di evitare non soltanto il pregiudizio che una valutazione erronea arreca al singolo docente ma che, in generale, non venga violato il sigillo della correttezza che, necessariamente, deve avere un provvedimento istituzionale, che incide su interessi pubblici primari quali quelli della scuola, in primis la didattica e la formazione degli alunni

In conclusione, si deve, certamente, ritenere che, nel caso di specie sussistono entrambi i presupposti previsti dall'art. 700 c.p.c. e, cioè:

il fumus boni iuris, che è dato dalla evidente violazione da parte della resistente amministrazione delle vigenti disposizioni di legge, ove si prevede che per ogni anno debbano essere attribuiti 12 punti e che il servizio prestato nelle scuole dichiarate paritarie succes-

sivamente al 1 settembre 2000 deve essere valutato per intero, vale a dire "*nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali*". Con conseguente nullità e/o annullabilità e, comunque, illegittimità di tutti gli atti assunti dalla convenuta PA in contrasto con la vigente normativa ed, in particolare: del IV Decreto di rettifica della Graduatoria definitiva ad esaurimento per il personale educativo per l'ambito territoriale di Napoli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e della graduatoria allegata; del provvedimento assunto in risposta al reclamo avanzato dalla sig.ra Andini, datato 6.10.14 e successivamente comunicato, n. AOODRCA 13462/B3381/12 e di tutti gli atti agli stessi preordinati, presupposti, consequenziali e, comunque, connessi **di cui si chiede, in ogni caso, la disapplicazione**.

il *periculum in mora* , che è dato sia dalla notevole riduzione delle possibilità per la ricorrente di essere chiamata nel corrente anno scolastico e in quelli successivi, in ragione della più bassa posizione in graduatoria conseguente all'errata attribuzione del punteggio, sia dal gravissimo ed altrettanto irreparabile pregiudizio consistente nella mancanza di reddito per la sig.ra Andini che, perciò, non può e non potrà provvedere a soddisfare i bisogni primari suoi e della sua famiglia.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, riservandosi ogni ulteriore difesa e deduzione

CONCLUDE

perché l'On.le Giudicante, in accoglimento del presente ricorso, *inaudita altera parte* ex art. 669-*sexies* ovvero, se del caso, all'esito di fissazione di udienza – con termine per la notifica di ricorso e decreto alla resistente Amministrazione nonché agli eventuali contro interessati, previa determinazione delle modalità di notifica a questi ultimi – e della comparizione personale delle parti, voglia così provvedere nei confronti di:

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t.
- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Direttore Generale p.t.
- AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI, in persona del Dirigente p.t.

tutti rappresentati e difesi come per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domiciliano ex lege in Napoli alla Via Armando Diaz, 11 Cap

I. Rilevata la esistenza dei presupposti e delle condizioni della proposta azione cautelare relativamente ai requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, accertare e dichiarare – con le modalità proprie della azione intrapresa – che l'attribuzione del punteggio alla sig.ra Andini e la conseguente sua collocazione nella graduatoria ad esaurimento del personale educativo per l'Ambito territoriale di Napoli, per l'anno scolastico 2014-2015 e per l'intero triennio 2014-2017, dovevano essere effettuati mediante riconoscimento di 12 punti per ciascuno degli anni svolti quale Educatore, ivi compresi quelli presso il Ce.Di.S, in corretta applicazione della vigente normativa;

II. Dichiarare nullo e/o annullabile e, comunque, illegittimo ed, in ogni caso, disapplicare il provvedimento dirigenziale dell'ambito Territoriale di Napoli relativo alla modifica delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale educativo valide per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 e, in particolare, il IV Decreto di rettifica,datato 16.09.14 e la allegata graduatoria, in uno al provvedimento datato 6.10.14, successivamente comunicato, n. AOODRCA 13462/B3381/2, adottato dalla convenuta Amministrazione, e a tutti gli atti agli stessi preordinati, presupposti, consequenziali e, comunque, connessi, che producono l'effetto di non consentire il corretto inserimento della sig,ra Andini nella graduatoria per il personale educativo con il punteggio di 117 effettivamente spettante determinando, invece, il pregiudizievole ed errato suo inserimento in graduatoria con l'inferiore punteggio di 56;

III. Condannare l'amministrazione scolastica resistente a correggere la suindicata Graduatoria del personale educativo, per le ragioni tutte innanzi esposte e a riconoscere ed attribuire alla sig.ra Andini il corretto punteggio di 117;

IV. Condannare la resistente Amministrazione scolastica al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre spese generali, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario.

<u>In via istruttoria</u> si chiede che vengano ascoltati quali informatori, sulle circostanze di fatto indicate ai capi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della premessa in fatto del presente ricorso, i signori: 1) Cinzia De Santis, domiciliata in Casoria (NA) alla Via Nuova Padre

Ludovico n. 22; 2) Maria Pia Tommasetti, domiciliata in Napoli al V.le Kennedy.

Si allegano e si offrono in comunicazione, mediante deposito in Cancelleria, i seguenti documenti: 1)Diploma magistrale; 2) Certificato di laurea in Scienze dell'Educazione; 3) Certificazioni di servizio e contratti; 4) Precedenti graduatorie; 5) Decreto Dirigenziale MIUR–Ufficio Scolastico Regione Campania prot. n. 3151 del 26 agosto 2014 e allegata graduatoria ad esaurimento definitiva Personale Educativo del 24.8.14 6) Decreto dirigenziale MIUR–Ufficio Scolastico Regione Campania prot. n. AOOUSPNA 13462/B3372 del 16.9.14 e allegata graduatoria rettificata; 7) Reclamo inoltrato con Racc. A/R del 18.9.14; 8) Provv.to MIUR – Ufficio Scolastico Regionale Campania-Ambito territoriale Napoli n. AOODRCA 13462/B3381/2; 9) DM 235/14 del 1.4. 14 con Allegato 2; 10) Certificato di stato di famiglia; 11) Sentenza divorzio allegata a atto trasferimento quota proprietà immobile; 12) Contratto mutuo e contratto compravendita del 27.7.04; 13) Spese varie: utenze, mutuo,tasse e imposte, scolastico-sportive ecc.); 14) Isee del 11.04.14; 15) Estratto cartaceo file e pagina web Scuole paritarie dell'Infanzia e Primarie Ambito territoriale Napoli, tratti dal sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Regione Campania; 16) Albo accreditamento Centri socio educativi semiresidenziali ; 17) Elenco Delib. Giunta Comune di Napoli del 20.06.03, tra cui la n. 2156; 18) Elenco Delib. Giunta Comune di Napoli del 30.06.038 tra cui la n. 893; 19) Attestato partecipazione Operatori Enti Socio Educativi Semi-residenziali; 20) Precedente in materia di notificazione ex art. 151 c.p.c.

Ogni altra richiesta, anche istruttoria, espressamente riservata.

Napoli, 2 febbraio 2015

Avv. Irene Montuori

Ai fini del contributo unificato si precisa che il presente giudizio verte in materia di lavoro e che la ricorrente ha dichiarato di avere un reddito inferiore ad € 34.107,72 e di essere, pertanto, esente dal pagamento di detto contributo

Napoli, 2 febbraio 2015

Avv. Irene Montuori

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto avv. Irene Montuori, con studio in Napoli alla Via E. de Marinis n. 19, che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta procura a margine dell'atto introduttivo del soprascritto ricorso

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto la errata attribuzione di punteggio per la errata applicazione della tabella di valutazione dei titoli delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, allegata al D.M. n. 235/14, All. 2, Lett. B1 e B2 e le graduatorie ad esaurimento del personale educativo per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato per gli aa.ss. 2014/17, approvate dal Dirigente dell'Ambito Territoriale di Napoli

RILEVATO CHE

- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato a tutti i potenziali contro interessati e, cioè, a tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale educativo di ogni ordine e grado, valide per il conferimento di incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2014/17 dell'Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, e, segnatamente, a coloro che, a seguito della corretta attribuzione del punteggio alla ricorrente potrebbero essere da questa scavalcati in graduatoria ed, altresì, a coloro che all'atto dell'aggiornamento delle suindicate graduatorie, formuleranno domanda di trasferimento nelle stesse.

CONSIDERATO CHE

- la tradizionale notificazione per pubblici proclami di cui all'art. 150 c.p.c. prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso e che l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio, significativamente rilevandosi che "*Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio*

degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (cfr. Consiglio d Stato, quinta sez. 19 febbraio 1990, n. 106);

- tale forma di pubblicazione sarebbe, in ogni caso, oltremodo onerosa per la sig.ra Andini

- già l'art.12 della L.21 luglio 2000, n. 205, seppur successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c;

- ripetutamente la giurisprudenza amministrativa, laddove ha riconosciuto la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (cfr. per tutte le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09; 177/09; 178/09; 179/09 che si allegano). In tali sensi si sono ripetutamente pronunciati anche i giudici ordinari, riconoscendo esplicitamente che: "*l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art.151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.11 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale*" (cfr. Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R. In tali sensi anche recentissime pronunce: cfr. per tutte Trib. Civitavecchia sez. lav. ord, 28.01.15)

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

affinchè l'Ill.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con le sopraindicate modalità, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza:

1) quanto ai controinteressati evocati in giudizio, tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR se del caso con inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione;

2) quanto alle amministrazioni convenute, mediante consegna di un'unica copia all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Napoli, 2 febbraio 2015

Avv. Irene Montuori

TRIBUN
Sezione Lavoro

Fissazione udienza comparizione parti n. cronol. 4005/2015 del 27/02/2015
RG n. 3731/2015

R.G. n 3731/15

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Lavoro

Il Giudice, dott. Francesco Armato

Visto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 669, bis, c.p.c nell'interesse di

ANDINI Monica

nei confronti di

M.I.U.R. più altri;

ritenuto che la convocazione della controparte non sia idonea a pregiudicare l'attuazione del richiesto provvedimento;

letti gli artt. 700 e 669-sexies cpc,

FISSA

per la comparizione, anche personale, delle parti innanzi a sé l'udienza del giorno 26-3-2015 ore 12,00 e dispone che la notificazione a controparte del ricorso e del presente provvedimento avvenga entro il 14-3-2015 a cura dell'istante.

Invita le parti a spedire i files degli atti introduttivi all'indirizzo francesco.armato@giustizia.it

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
OGGI 3-3-15
IL CANCELLIERE

Napoli, 26-2-2015

Il Giudice

Dr. Francesco Armato

Firmato Da: ARMATO FRANCESCO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1362e

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2015 il giorno del mese di Marzo ad istanza di **ANDINI Monica**, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Enrico de Marinis n. 19, presso lo studio dell'avv. Irene Montuori. Io sottoscritto Assistente U.N.E.P., addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Napoli ove risiedo, sull'istanza che precede ho notificato e dato copia dell'antescritto atto a:

1 MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t.;

2 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, in persona del Direttore Generale p.t.;

3 AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI, in persona del Dirigente p.t.;

tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso la quale domiciliano *ope legis* in Napoli alla Via Diaz n. 11, per loro sicura e legale scienza, ad ogni effetto e conseguenza di legge.

1) UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato l'atto che precede a mani dell'impiegato

- 6 MAR 2015

Sig. *Giuseppe Mastronzo* T.Q. ivi addetto alla ricezione atti, stante la presente assenza del Leg. Rapp.te

Nadia Cozzolino
Ufficiale Giudiziario

2) UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato l'atto che precede a mani dell'impiegato

- 6 MAR 2015

Sig. *Giuseppe Mastronzo* T.Q. ivi addetto alla ricezione atti, stante la presente assenza del Leg. Rapp.te

Nadia Cozzolino
Ufficiale Giudiziario

3) UFFICIO UNICO DI NOTIFICAZIONE
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Io sottoscritto Uff. Giud. ho notificato l'atto che precede a mani dell'impiegato

- 6 MAR 2015

Sig. *Giuseppe Mastronzo* T.Q. ivi addetto alla ricezione atti, stante la presente assenza del Leg. Rapp.te

Nadia Cozzolino
Ufficiale Giudiziario